

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37401-la-circolazione-nello-spazio-schengen-la-normativa-dell-unione-e-la-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia>

Autore: Panozzo Rober

La circolazione nello spazio Schengen: la normativa (dell'Unione) e la giurisprudenza (della Corte di Giustizia)

La circolazione nello spazio Schengen: la normativa (dell'Unione) e la giurisprudenza (della Corte di Giustizia)

I – NORMATIVA

A) Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

TITOLO V – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capo 1 – Disposizioni generali

Articolo 67

(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

OMISSIS

Capo 2 – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Articolo 77

(ex articolo 62 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
 - a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
 - b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
 - a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
 - b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
 - c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
 - d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
 - e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

B) Convenzione 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

TITOLO PRIMO - Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

OMISSIS

TITOLO SECONDO - Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

Capitolo I - Passaggio delle frontiere interne

Articolo 2: ABROGATO (*)

(*)Cfr. art. 39, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Capitolo II - Passaggio delle frontiere esterne

Articoli da 3 a 8: ABROGATI (*)

(*)Cfr. art. 39, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Capitolo III - Visti

Articoli da 9 a 17: ABROGATI (*)

(*)Cfr. art. 56, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Articolo 18: OMISSIS (*)

(*)Come sostituito dall'art. 1, par. 1, del Regolamento (Ue) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, *che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento* (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, successivamente modificato dall'art. 2, n. 1, del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Capitolo IV - Condizioni di circolazione degli stranieri

Articolo 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.

2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 20

1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni **(1)**, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i novanta giorni **(2)** il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

(1)Le parole “novanta giorni su un periodo di centottanta giorni” sono state così inserite, in sostituzione dei termini “tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso”, dall’art. 2, n. 2, lett. a) del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2)Le parole “novanta giorni” sono state così inserite, in sostituzione dei termini “tre mesi”, dall’art. 2, dall’art. 2, n. 2, lett. b), del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 21

1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità,

circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di centottanta giorni **(2)** nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato. **(1)**

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.

2 bis. Il diritto alla libera circolazione di cui al paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18. **(3)**

[3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo] **(4)**

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell' articolo 22.

(1)Paragrafo così sostituito dall'art. 1, par. 2, lett. a), del Regolamento (Ue) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, che *modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento* (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. La formulazione originaria recitava: "1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata."

(2)Le parole "90 giorni su un periodo di centottanta giorni" sono state inserite, in sostituzione dei termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" (recte:"tre mesi per semestre", dall'art. 2, n. 3, lett. a), del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)Paragrafo così aggiunto dall'art. 1, par. 2, lett. b), del Regolamento (Ue) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, che *modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento* (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

(4)Paragrafo soppresso dall'art. 2, n. 3, lett. b), del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 22 (*)

Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano

(*)Articolo così sostituito dall'art. 2, n. 4, del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 610/2013 (G.U.U.E., 29 giugno 2013, n. L 182), che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La formulazione previgente recitava: "Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano" (par. 1); "Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1" (par. 2); "Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo" (par. 3)".

Articolo 23

1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

OMISSIS

C)Regolamento (Ce) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [Testo consolidato]

Articolo 1 - Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «frontiere interne»:
 - a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
 - b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;
 - c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;
- 2) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

OMISSIS

Articolo 4 - Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l'elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell'articolo 34.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

- a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori

degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri.

Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 34;

b) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza;

c) conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 18 e 19 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.

3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5 - Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

1bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.

2. L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 34.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

4. In deroga al paragrafo 1:

a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio;

c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

OMISSIS

Articolo 10 - Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita. In particolare, è apposto un timbro d'ingresso o di uscita:

a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;

b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.

2. È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.

È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

3. Non è apposto il timbro d'ingresso o di uscita:

a) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

c) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

d) sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato VI, punto 3.2.3;

e) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;

f) sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

g) sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l'ingresso o l'uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione.

4. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

5. I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell'obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell'articolo 8.

6. Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

Articolo 11 - Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tal caso:

a) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen;

b) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.

Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell'allegato VIII.

Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e al diritto nazionale che rispetta detta direttiva.

4. In caso di mancanza di un timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

OMISSIS

Articolo 20 – Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 21 – Verifiche all'interno del territorio

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a) l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l'esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii) si basano su informazioni e l'esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

b) il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempreché tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro;

c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità;

d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

OMISSIS

Articolo 39 – Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006.

OMISSIS

3. I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

OMISSIS

II – GIURISPRUDENZA

ELENCO DELLE SENTENZE (*)

Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2006, n. C-503/03, Commissione/Spagna

Corte di Giustizia 3 ottobre 2006, n. C-241/05, Bot

Corte di Giustizia UE 2 aprile 2009, n. C-139/08, Kqiku

Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2009, (cause riunite) nn. C-261/08 e C-348/08, Zurita Garcia e Cabrera

Corte di Giustizia UE 22 giugno 2010, (cause riunite) nn. C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli

Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2010, n. C-482/08, Regno Unito/Consiglio

Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-606/10, ANAFE

Corte di Giustizia UE 19 luglio 2012, n. C-278/12, Adil

Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, n. C-355/10, Parlamento/Consiglio
Corte di Giustizia UE 17 gennaio 2013, n. C-23/12, Zakaria
Corte di Giustizia UE 21 marzo 2013, n. C-254/11, Shomodi
Corte di Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-575/12, Air Baltic Corporation

(*) Tutto il materiale è tratto dal sito <http://eur-lex.europa.eu/>

[Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2006, n. C-503/03, Commissione/Spagna]

A) Oggetto: libera circolazione delle persone — Direttiva 64/221/CEE — Cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro — Diritto d'ingresso e di soggiorno — Restrizione per motivi di ordine pubblico — Sistema di informazione Schengen — Segnalazione ai fini della non ammissione

B) Massime/e :

1. La conformità di una prassi amministrativa alle disposizioni della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen permette di giustificare il comportamento delle autorità nazionali competenti solo a condizione che l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi sia compatibile con le norme comunitarie che disciplinano la libera circolazione delle persone.
(v. punto 35)

2. Uno Stato membro, il quale neghi l'ingresso nel territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo di Schengen, nonché il rilascio di un visto ai fini dell'ingresso in tale territorio al cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro per il solo motivo che egli è segnalato nel sistema di informazione Schengen ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1-3 della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

L'iscrizione nel sistema di informazione Schengen del cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente un indizio dell'esistenza di un motivo che giustifichi il fatto che gli venga negato l'ingresso nello spazio Schengen. Tuttavia, tale indizio dev'essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il sistema di informazioni Schengen di constatare, prima di rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen, che la presenza dell'interessato nel detto spazio costituisce una minaccia di tale natura.

Nell'ambito di tale verifica, occorre rilevare che, benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell'acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il sistema di informazione Schengen tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione, esso implica altresì che quest'ultimo debba tenere a disposizione del primo le informazioni complementari che gli consentano di valutare concretamente l'importanza della minaccia che la persona segnalata può rappresentare.

In ogni caso, il termine di risposta ad una richiesta di informazioni non può superare un termine ragionevole alla luce delle circostanze del caso di specie, circostanze che possono essere valutate in maniera diversa a seconda che si tratti di una domanda di visto o dell'attraversamento di una frontiera. In quest'ultimo caso, è assolutamente necessario che le autorità nazionali che, avendo constatato che il cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro ha formato oggetto di una segnalazione nel sistema di informazione Schengen ai fini della non ammissione, hanno chiesto un complemento di informazione allo Stato che ha effettuato la segnalazione ricevano da quest'ultimo un'informazione rapida.

(v. punti 53, 55, 56, 58, 59, dispositivo)

C) Dispositivo :

1) *Avendo rifiutato l'ingresso sul territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985 a Schengen, al sig. F. nonché il rilascio di un visto ai fini dell'ingresso in tale territorio ai sigg. Farid e B., cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il solo motivo che essi erano segnalati nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisse una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.*

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

[Corte di Giustizia 3 ottobre 2006, n. C-241/05, Bot]

A) Oggetto: Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Art. 20, n. 1 — Requisiti per la circolazione dei cittadini di uno Stato terzo non soggetti all'obbligo di visto — Soggiorno non superiore a tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen — Soggiorni successivi — Nozione di “primo ingresso”

B)Massima/e :

L'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «primo ingresso» di cui a tale disposizione riguarda, oltre il primissimo ingresso nel territorio degli Stati contraenti di detto Accordo, anche il primo ingresso in tali territori che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso. Tale disposizione consente così ai cittadini di uno Stato terzo, non soggetti all'obbligo di visto, di soggiornare nello spazio Schengen per una durata massima di tre mesi nel corso di periodi successivi di sei mesi, a condizione che ognuno di

tali periodi cominci con un primo ingresso di tal genere.

Peraltro, la nozione di «primo ingresso», così com'è interpretata, non priva in alcun modo le autorità nazionali competenti della possibilità di sanzionare, nel rispetto del diritto comunitario, un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno nello spazio Schengen abbia oltrepassato la durata massima di tre mesi nel corso di un precedente periodo di sei mesi, anche qualora, alla data del controllo a cui è stato sottoposto, il suo soggiorno nel detto spazio non ecceda i tre mesi dalla data di primo ingresso più recente.

(v. punti 29, 31, 43 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «primo ingresso» di cui a tale disposizione riguarda, oltre il primissimo ingresso nei territori degli Stati contraenti di detto Accordo, anche il primo ingresso in tali territori che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso.

[Corte di Giustizia UE 2 aprile 2009, n. C-139/08, Kqiku]

A) Oggetto: Visti, asilo, immigrazione — Cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero — Ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito — Assenza di visto

B)Massima/e :

La decisione n. 896/2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, dev'essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell'allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e

menzionato nell'allegato della stessa decisione.
(v. punto 32 e dispositivo)

C) Dispositivo :

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati *documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, dev'essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell'allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nell'allegato della stessa decisione.*

[Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2009, (cause riunite) nn. C-261/08 e C-348/08, Zurita Garcia e Cabrera]

A) Oggetto: Visti, asilo, immigrazione — Misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne — Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE — Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Artt. 6 ter e 23 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 5, 11 e 13 — Presunzione riguardante la durata del soggiorno — Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro — Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l'espulsione

B)Massima/e :

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, come modificata dal regolamento n. 2133/2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del manuale comune, nonché l'art. 11 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo

si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

(v. punto 66 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2133, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del manuale comune, nonché l'art. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

[Corte di Giustizia UE 22 giugno 2010, (cause riunite) nn. C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale — Art. 267 TFUE — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell'Unione, sia con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Art. 67 TFUE — Libera circolazione delle persone — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 20 e 21 — Normativa nazionale che autorizza controlli d'identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera

B)Massima/e :

1. Il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale di una legge nazionale il cui contenuto si limita a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell'Unione non può pregiudicare la competenza esclusiva della Corte di giustizia a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione, segnatamente di una direttiva, competenza che ha per oggetto di garantire la certezza del diritto assicurando l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Qualora, infatti, il carattere prioritario di un procedimento siffatto si concluda con l'abrogazione di una legge nazionale che si limita a recepire le disposizioni imperative di una direttiva dell'Unione, a causa della contrarietà di detta legge alla Costituzione nazionale, la Corte potrebbe, in pratica, essere privata della possibilità di procedere, su domanda dei giudici del merito dello Stato membro interessato, al controllo della validità di detta direttiva con riguardo agli stessi motivi relativi alle esigenze del diritto primario, segnatamente dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'art. 6 TFUE conferisce lo stesso valore giuridico che riconosce ai Trattati.

Prima che si possa effettuare il controllo di legittimità costituzionale di una legge, il cui contenuto si limita a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell'Unione, con riguardo agli stessi motivi che mettono in discussione la validità della direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali, avverso le cui decisioni non possono essere proposti ricorsi giurisdizionali di diritto interno, sono, in linea di principio, tenuti, in virtù dell'art. 267, terzo comma, TFUE, a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità di detta direttiva e, successivamente, a trarre le conseguenze derivanti dalla sentenza pronunciata dalla Corte a titolo pregiudiziale, a meno che il giudice che dà avvio al controllo incidentale di costituzionalità non abbia esso stesso adito la Corte di giustizia con tale questione in forza del secondo comma di detto articolo. Infatti, nel caso di una legge nazionale di trasposizione avente detto contenuto, la questione se la direttiva sia valida, alla luce dell'obbligo di trasposizione della medesima, riveste un carattere preliminare. Inoltre, la fissazione di un termine rigido per la durata dell'esame da parte dei giudici nazionali non può rendere vano il rinvio pregiudiziale relativo alla validità della direttiva in causa.

(v. punti 54-56)

2. L'art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l'effetto di impedire – tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all'organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

Per contro, l'art. 267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:

- di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria,
- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e
- di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell'Unione.

(v. punto 57, dispositivo 1)

3. L'art. 67, n. 2, TFUE, e gli artt. 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ostano ad una normativa nazionale che conferisce alle autorità di polizia dello Stato membro considerato la competenza a controllare, esclusivamente in una zona di 20 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato con gli Stati parti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, l'identità di qualsiasi persona, indipendentemente dal comportamento di quest'ultima e da circostanze particolari che dimostrino una minaccia per

l'ordine pubblico, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge riguardo al possesso, al porto e all'esibizione di titoli e documenti, senza prevedere la necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l'esercizio pratico di quest'ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.

(v. punto 75, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) *L'art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l'effetto di impedire – tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all'organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Per contro, l'art. 267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:*

- di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria,
- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e
- di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell'Unione.

2) *L'art. 67, n. 2, TFUE, e gli artt. 20 e 21 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ostano ad una normativa nazionale che conferisce alle autorità di polizia dello Stato membro considerato la competenza a controllare, esclusivamente in una zona di 20 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato con gli Stati parti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, l'identità di qualsiasi persona – indipendentemente dal comportamento di quest'ultima e da circostanze particolari che dimostrino una minaccia per l'ordine pubblico – al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge riguardo al possesso, al porto e all'esibizione di titoli e documenti, senza prevedere la necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l'esercizio pratico di quest'ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.*

[Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2010, n. C-482/08, Regno Unito/Consiglio]

A) Oggetto: Ricorso di annullamento – Decisione 2008/633/GAI – Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi – Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen – Esclusione del Regno Unito dalla procedura di adozione della decisione – Validità

B)Massima/e :

1. Nel qualificare un atto come rientrante nell'ambito dell'acquis di Schengen o come costitutivo di uno sviluppo di quest'ultimo, occorre tener conto della necessaria coerenza di tale ordinamento normativo e dell'esigenza di preservare tale coerenza nella sua possibile evoluzione. Quindi, la coerenza dell'acquis di Schengen e dei suoi futuri sviluppi comporta che gli Stati che partecipano a tale ordinamento normativo, quando lo fanno evolvere e rendono più profonda la cooperazione rafforzata che essi sono autorizzati ad attuare ex art. 1 del protocollo di Schengen, non siano obbligati a prevedere misure speciali di adattamento per gli altri Stati membri che non hanno partecipato all'adozione delle misure riguardanti fasi precedenti di tale evoluzione.

La decisione 2008/633, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, dev'essere considerata una misura rientrante nell'acquis di Schengen concernente la politica comune in materia di visti. Difatti, le disposizioni di detta decisione contengono condizioni restrittive per l'accesso al VIS, le quali evidenziano che esse organizzano essenzialmente l'uso accessorio di una banca dati relativa ai visti, la cui prima finalità è connessa al controllo delle frontiere e degli ingressi nel territorio e che è quindi aperta, per mera consultazione, alla cooperazione di polizia solo in via secondaria, e unicamente nei limiti in cui quest'ultima non ne metta in discussione l'uso principale.

Inoltre, l'accesso diretto al VIS, autorizzato dalla decisione 2008/633 a favore delle autorità competenti in materia di sicurezza interna, è materialmente possibile solo per quelle degli Stati membri che dispongono dei punti centrali di accesso al VIS menzionati dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 767/2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), vale a dire le autorità dei soli Stati membri che partecipano alle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti la politica comune in materia di visti. Orbene, nel caso di uno Stato membro che non partecipa alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative all'eliminazione dei controlli alle frontiere e alla circolazione delle persone, compresa la politica comune in materia di visti, la sua partecipazione mediante un accesso diretto al meccanismo di consultazione consentito dal regolamento VIS e organizzato dalla decisione 2004/512, che istituisce il sistema di informazione visti, necessiterebbe, come risulta anche dal quindicesimo 'considerando' della decisione 2008/633, di misure particolari per tale Stato membro, in quanto esso non ha partecipato al VIS e non dispone dell'interfaccia nazionale che consente a ciascuno Stato membro partecipante al VIS di comunicare con detto sistema. Anche se è incontestabile che la decisione 2008/633 persegue finalità di cooperazione di polizia, tale circostanza non impedisce, tenuto conto di tutti gli altri elementi oggettivi che la caratterizzano, di considerare che essa costituisce una misura di sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla politica comune in materia di visti. La partecipazione di uno Stato membro all'adozione di una misura presa in applicazione dell'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen, alla luce del sistema di cooperazione rafforzata ai sensi dell'acquis di Schengen, è ipotizzabile soltanto a condizione che tale Stato abbia aderito al settore dell'acquis di Schengen nel quale si inserisce la misura da adottare o del quale quest'ultima costituisce uno sviluppo.

(v. punti 48, 49, 52, 55-57, 59-61)

2. Se una misura costituisca uno sviluppo dell'acquis di Schengen è questione diversa da quella relativa a quale fondamento giuridico debba essere legittimamente posto alla base di tale sviluppo. La scelta del fondamento giuridico di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto.

Trattandosi della decisione 2008/633, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, che ha lo scopo di consentire l'accesso al VIS delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna, nonché dell'Europol, ed il cui contenuto verte tanto sulle modalità di designazione, da parte degli Stati membri, delle autorità, competenti in materia di sicurezza interna, autorizzate a consultare il VIS quanto sulle condizioni di accesso, di comunicazione e di conservazione dei dati utilizzati per i summenzionati fini, essa persegue finalità che rientrano nell'ambito della cooperazione di polizia e può essere considerata come tesa ad organizzare una forma di cooperazione di polizia. Ne consegue che il legislatore comunitario, dato che intende sviluppare l'acquis di Schengen permettendo, a condizioni ben precise, l'utilizzo del VIS a fini di cooperazione di polizia, deve fondarsi per fare ciò sulle disposizioni del Trattato che gli consentono di legiferare in tale ambito della cooperazione di polizia.

(v. punti 50, 51, 64, 65, 67)

C) Dispositivo :

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna e la Commissione europea, sopportano le proprie spese.

[Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-606/10, ANAFE]

A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articolo 13 — Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo — Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno — Nozione di “visto di ritorno” — Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno — Necessità di misure transitorie — Insussistenza

B)Massima/e :

1. Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall'articolo 13 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di

attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punto 41, dispositivo 1)

2. Il visto di ritorno di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, costituisce un'autorizzazione di uno Stato membro che può essere rilasciata ad un cittadino di un paese terzo, il quale non sia in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti, che gli consente di lasciare questo Stato membro per un determinato scopo per rientrare successivamente in questo stesso Stato.

Infatti, dalle definizioni contenute all'articolo 2 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) può desumersi che «il visto di ritorno» di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 non è un «visto» ai sensi di tale codice né un «visto con validità territoriale limitata» come definito all'articolo 2, punto 4, del codice dei visti.

(v. punti 49, 51-52)

3. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia ad un cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione non può limitare l'ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

(v. punto 56, dispositivo 2)

4. I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non impongono di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro essendo in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo, e che desiderino rientrare nel medesimo territorio successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009.

(v. punto 83, dispositivo 3)

C) Dispositivo :

1) Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

2) *L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione non può limitare l'ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.*

3) *I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand'erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009.*

[Corte di Giustizia UE 19 luglio 2012, n. C-278/12, Adil]

A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Verifiche all'interno del territorio — Misure aventi un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera — Normativa nazionale che autorizza controlli sull'identità, sulla cittadinanza e sul diritto di soggiorno da parte dei funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri in una zona di 20 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Controlli per contrastare il soggiorno irregolare — Normativa contenente alcuni requisiti e garanzie per quanto riguarda, in particolare, la frequenza e l'intensità dei controlli

B)Massima/e :

Gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale, la quale consente ai funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell'esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza. Infatti, da un lato, tali controlli non costituiscono verifiche di frontiera vietate dall'articolo 20 del regolamento n. 562/2006 e, dall'altro, l'articolo 21, lettera a), di tale regolamento vieta i suddetti controlli solo quando abbiano un effetto equivalente a quello delle verifiche di cui sopra.

Tuttavia, quanto più numerosi sono gli indizi dell'esistenza di un possibile effetto equivalente ai sensi dell'articolo 21, lettera a), del regolamento n. 562/2006, derivanti dall'obiettivo perseguito dai controlli eseguiti in una zona di frontiera, dall'ambito di applicazione territoriale di tali controlli e dall'esistenza di una distinzione tra il fondamento di detti controlli e quello dei controlli eseguiti nel resto del territorio dello Stato membro di cui trattasi, tanto più le precisazioni e le limitazioni che condizionano l'esercizio da parte degli Stati membri della loro competenza di polizia in una zona di frontiera devono essere rigide e rigidamente rispettate, al fine di non compromettere la realizzazione dell'obiettivo di soppressione dei controlli alle frontiere interne sancito dagli articoli 3, paragrafo 2, TUE, 26, paragrafo 2, TFUE e 67, paragrafo 1, TFUE, e previsto all'articolo 20 del regolamento n. 562/2006.
(v. punti 56-57, 75, 88 e dispositivo)

C) Dispositivo :

Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente ai funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera *terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 luglio 1990, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell'esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza.*

[Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, n. C-355/10, Parlamento/Consiglio]

A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Asserita violazione del diritto al rispetto della dignità umana — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di adire un giudice

B)Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punto 37)
2. V. il testo della decisione.

(v. punti 38-40)

3. Qualora l'adozione delle norme essenziali in una materia del diritto europeo sia riservata alla competenza del legislatore dell'Unione, tali norme devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega. Le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione non possono costituire oggetto di una delega di tal genere. Di conseguenza, le misure di esecuzione non possono né modificare elementi essenziali di una normativa di base né completarla mediante nuovi elementi essenziali.

Nell'accertare quali siano gli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell'Unione, bensì su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale. A questo riguardo, occorre tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame.

(v. punti 64-68)

4. La decisione 2010/252, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, deve essere annullata poiché il punto 2.4 della parte I dell'allegato, che prevede le misure che le guardie di frontiera possono prendere nei confronti delle navi intercettate e delle persone a bordo, permette, in particolare, di fermare la nave, ispezionarla, procedere alla visita a bordo, sequestrare la nave e procedere all'ispezione delle persone a bordo e fermarle, condurre la nave o le persone a bordo in uno Stato terzo e, quindi, consente l'adozione di misure coercitive nei confronti di persone e di navi che potrebbero essere soggette alla sovranità dello Stato di cui battono bandiera.

Tale decisione, infatti, costituendo una misura di esecuzione adottata sulla base dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) come modificato dal regolamento n. 296/2008, non può contenere regole relative all'attribuzione di poteri coercitivi alle guardie di frontiera, la cui adozione richiede scelte politiche che rientrano nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione, in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. Inoltre, tali disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione.

(v. punti 74, 76, 77, dispositivo 1)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 88-90)

C) Dispositivo :

1) La decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della *cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea*, è annullata.

2) Gli effetti della *decisione 2010/252* sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa.

3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

4) La Commissione sopporta le proprie spese.

[Corte di Giustizia UE 17 gennaio 2013, n. C-23/12, Zakaria]

A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Asserita violazione del diritto al rispetto della dignità umana — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di adire un giudice

B) Massima/e :

1. V. il testo della decisione.
(v. punto 25)

2. V. il testo della decisione.
(v. punto 26)

3. V. il testo della decisione.
(v. punti 29, 30)

4. L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), prevede l'obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio e non contro presunte infrazioni commesse dalle guardie di frontiera nel corso di un procedimento di adozione di una decisione.

Tuttavia, se il giudice nazionale ritiene, sulla base delle circostanze del procedimento principale, che la situazione della persona coinvolta rientri nel diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, spetta a lui decidere se un diniego di riconoscerle il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale violi l'articolo 47 della Carta. Orbene, le guardie di frontiera che esercitano le loro funzioni, ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento, sono tenute, in particolare, a rispettare pienamente la dignità umana. È compito degli Stati membri prevedere nel loro ordinamento interno i mezzi di ricorso adeguati per assicurare, nel rispetto dell'articolo 47 della Carta, la protezione delle persone che fanno valere i diritti loro attribuiti dall'articolo 6 del regolamento n. 562/2006. Per contro, se tale giudice ritiene che tale situazione non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, dovrà procedere ad un esame di quest'ultima alla luce del diritto nazionale, considerando altresì la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti.

(v. punti 39-42 e dispositivo)

C) Dispositivo :

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) prevede l'obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio

[Corte di Giustizia UE 21 marzo 2013, n. C-254/11, Shomodi]

A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1931/2006 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Durata massima del soggiorno — Regole di calcolo

B)Massima/e :

1. Il regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev'essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev'essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall'altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

Tanto la lettera quanto lo spirito del regolamento n. 1931/2006 invitano infatti a fornirne un'interpretazione autonoma, e non alla luce dell'acquis di Schengen. L'articolo 5 di tale regolamento demanda agli accordi bilaterali il compito di stabilire la durata massima di soggiorno autorizzata, entro il limite di tre mesi per «ciascun soggiorno ininterrotto». Tale precisazione, come i termini in cui è formulata, dissocia chiaramente la limitazione nel tempo del traffico frontaliero locale dalla «limitazione Schengen», che non fa alcun riferimento a soggiorni ininterrotti. La circostanza che tale limitazione sia di tre mesi, come nell'acquis di Schengen, non può far dubitare del suo carattere speciale rispetto al diritto comune per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo di visto, dal momento che non risulta da alcuna disposizione del regolamento n. 1931/2006 che i tre mesi in questione debbano essere ricompresi in uno stesso periodo di sei mesi.

Peraltro, era intenzione del legislatore dell'Unione predisporre per il traffico frontaliero locale norme in deroga al regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Lo scopo di tali norme è quello di consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate, e al fine di tener conto delle realtà locali attuali o storiche, di attraversare le frontiere terrestri esterne dell'Unione per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare, tutto ciò facilmente, vale a dire senza eccessivi oneri amministrativi, di frequente, ma anche regolarmente.

(v. punti 23, 24, 26, dispositivo 1)

2. L'articolo 5 del regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev'essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno del titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento, il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare di detto lasciapassare, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.

(v. punto 29, dispositivo 2)

C) Dispositivo :

1) Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev'essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev'essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall'altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

2) L'articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 dev'essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.

[Corte di Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-575/12, Air Baltic Corporation]

A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articoli 24, paragrafo 1, e 34 – Visto uniforme – Annullamento o revoca di un visto uniforme – Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 – Verifiche di frontiera – Condizioni d'ingresso – Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido

B)Massima/e :

1. Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l'invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.

Un visto uniforme resta infatti valido, quanto meno, fino allo scadere del periodo di validità stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di rilascio all'atto del rilascio di tale visto, salvo il caso di annullamento o revoca prima della scadenza del suddetto periodo in applicazione dell'articolo 34 del codice dei visti.

Orbene, dai paragrafi 1 e 2 di tale articolo emerge che l'annullamento o l'abrogazione di un visto uniforme richiede l'adozione di una specifica decisione a tal fine da parte delle autorità competenti dello Stato membro di rilascio o di un altro Stato membro. Un'autorità di un paese terzo non è quindi competente ad annullare un visto uniforme.

Del resto, il solo motivo di annullamento di un visto che attiene direttamente al documento di viaggio è costituito, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), i), del codice dei visti, dall'ipotesi in cui il documento di viaggio presentato, al momento del rilascio del visto, risultava falso, contraffatto o alterato. Ne consegue che l'annullamento del documento di viaggio sul quale il visto è apposto, intervenuto dopo il rilascio di quest'ultimo, non rientra tra i motivi atti a giustificare l'annullamento del visto da parte dell'autorità competente.

(v. punti 32, 33, 35, 36, dispositivo 1)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

3. Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev'essere interpretato nel senso che esso non subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

(v. punto 56, dispositivo 2)

4. Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

Infatti, uno Stato membro non dispone di un margine discrezionale che gli consenta di respingere dal proprio territorio un cittadino di un paese terzo in applicazione di una condizione non prevista dal codice frontiere Schengen.

(v. punti 69, 70, dispositivo 3)

C) Dispositivo :

1) Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), *devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l'invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.*

2) *Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che*

istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, *dev'essere interpretato nel senso che esso non subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.*

3) *Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.*

Rober PANOZZO

(23 settembre 2015)